

MESSAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE SUL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

3.a trattanda all'ordine del giorno dell'assemblea patriziale di lunedì 12 marzo 2018

On. Assemblea,

il Patriziato necessita dell'adozione di una base legale per implementare un sistema di videosorveglianza dissuasiva, in particolare presso la pesa pubblica e verosimilmente, in un prossimo futuro, in prossimità della barriera di accesso alla strada forestale. Durante il mese di marzo installeremo, presso la pesa pubblica, un sistema automatico di pesatura che prevede la possibilità di pagamento tramite carte di credito. Onde evitare possibili abusi o danneggiamenti volontari della sofisticata apparecchiatura, intendiamo installare da subito un sistema di videosorveglianza. La Sezione degli enti locali (SEL) ci ha quindi indicato la procedura da seguire. In particolare è necessario dotarci di un apposito regolamento analogo a quello dei Comuni. Il regolamento che vi sottoponiamo per approvazione è pertanto il regolamento tipo, consigliato dalla SEL ai Comuni e per analogia ai Patriziati. Le basi legali di riferimento sono le seguenti:

a) Costituzione del Canton Ticino

Art. 22

¹Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.

²Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l'utilizzazione razionale dei beni patriziali nell'interesse comune.

b) Legge organica patriziale

Regolamenti

Art. 124

Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Esposizione

Art. 125

I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:

a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;

b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

Approvazione

Art. 126

¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

²Analoga procedura dev'essere ossequiata per ogni loro variazione.

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 127

¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 130 della legge può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.

Applicabilità

Art. 128

¹Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

²L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

c) Legge sulla protezione dei dati personali

Motivi giustificativi

Art. 66

¹I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale.

²L'elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.

³La base legale prevede, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento ai singoli articoli (le osservazioni sono riprese dalle spiegazioni fornite ai Comuni dalla SEL)

Art. 1 Campo di applicazione

Va chiarito cosa s'intenda per "demanio pubblico del Patriziato":

Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune che appartengono al demanio naturale e artificiale, come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato).

Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del Modello di Regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere anche accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza.

Sono ugualmente esclusi dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore.

Riteniamo che la pesa pubblica e l'eventuale barriera per l'accesso alla strada forestale rientrino nei beni pubblici d'uso comune di appartenenza al demanio del Patriziato.

Art. 4 Trasmissione di dati a terzi

In merito al primo paragrafo, le indicazioni della SEL sono del seguente tenore:

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, in futuro essi dovranno presentare il contenuto minimo seguente:

- *Simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;*
- *Definizione dell'area videosorvegliata;*
- *Idealmente, lo scopo della videosorveglianza;*
- *Organo responsabile.*

Ci atterremo evidentemente a tali disposizioni.

Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Indicazioni:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura.

In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Tenuto conto che, in caso di atti illeciti, l'Amministrazione dovrà valutare e decidere se procedere con una sanzione amministrativa (multa) o altro, e che le nostre riunioni avvengono di regola con ritmo quindicinale, abbiamo optato per un termine massimo di conservazione delle immagini di quindici giorni.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori indicazioni e invitiamo l'Assemblea a voler risolvere:

- È approvato il regolamento patriziale sulla sorveglianza del demanio pubblico del Patriziato di Lodrino.
- L'Amministrazione è incaricata di procedere a quanto richiesto per la sua entrata in vigore.

Per l'Amministrazione patriziale:

il presidente E. Bernardi

il segretario M. Bognuda

Lodrino, febbraio 2018